NOVITÀ NORMATIVE FEBBRAIO

Legislazione nazionale

1. ASILI NIDO E SEZIONI PRIMAVERA. OBBLIGO TRASMISSIONI RETTE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Il Decreto Ministeriale del 30 gennaio 2018, prescrive che "*a partire dai dati relativi al 2017, gli asili nido di cui all'art. 70 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, pubblici e privati, trasmettono in via telematica all'Agenzia delle entrate, entro il 28 febbraio di ciascun anno, una comunicazione contenente i dati relativi alle spese sostenute nell'anno precedente dai genitori, con riferimento a ciascun figlio iscritto all'asilo nido, per il pagamento di rette relative alla frequenza dell'asilo nido e di rette per i servizi formativi infantili di cui all'art. 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2006, n. 296*".

Tale adempimento è finalizzato ad accrescere i dati inseriti nella dichiarazione dei redditi "730 precompilato" e gli enti gestori devono provvedere entro il giorno 28 febbraio 2018.

Per quanto tale trasmissione riguardi dati relativi all'attività di asilo nido o di sezione primavera, la responsabilità della correttezza comunicazione all'Agenzia delle Entrate rimane in capo al parroco qualora l'attività sia gestita dalle parrocchie.

Indicazioni più puntuali per adempiere all'obbligo sono state date dalle sezioni provinciali della FISM.

Da ultimo si segnala che in caso di omessa o tardiva comunicazione dei dati è prevista la sanzione di cento euro per ogni comunicazione.

2. CODICE LEI – LEGAL ENTITY IDENTIFIER

Si tratta di un codice univoco e universale di 20 caratteri alfanumerici che a partire dal 3 gennaio 2018 è necessario qualora le persone giuridiche intendano operare sui mercati finanziari (acquisto e vendita di titoli).

L'Osservatorio Giuridico Legislativo della CEI ha pubblicato un comunicato per chiarire quali siano i soggetti interessati e le operazioni rilevanti (http://economato.chiesacattolica.it/2017/12/05/codice-l-e-i-ed-enti-ecclesiastici/).

Con Nota del 20 dicembre 2017 l'ESMA ha introdotto – in via transitoria – una nuova modalità per richiedere il Codice LEI, avvalendosi della propria banca (per un periodo transitorio di sei mesi) consentendo che "*le imprese di investimento possono fornire un servizio che fa scattare l'obbligo di presentare una 'transaction reporting' al cliente, da cui in precedenza non ha ottenuto un codice LEI, a condizione che prima di fornire tale servizio l'impresa di investimento ottenga la documentazione necessaria da questo cliente per richiedere un codice LEI per conto del cliente stesso*".

3. OBBLIGO DI PUBBLICATA' DEI CONTRIBUTI PUBBLICI

Il 29 agosto è entrata in vigore la L. 4 agosto 2017, n. 124 "Legge annuale per il mercato e la concorrenza" che al comma 125 ha disposto l'obbligo per le associazioni, le Onlus e le fondazioni che ricevono contributi pubblici di darne pubblicità. L'inosservanza è sanzionata con la restituzione delle somme percepite. La pubblicazione va fatta entro il 28 febbraio.

L'Osservatorio Giuridico Legislativo della CEI ha pubblicato un comunicato illustrativo (http://economato.chiesacattolica.it/2017/12/05/codice-l-e-i-ed-enti-ecclesiastici/) e sul sito dell'Avvocatura della Curia di Milano è stato pubblicato una Nota che offre altre indicazioni al fine di consentire agli enti ecclesiastici di adempiere a tale obbligo.

Si è però in attesa di aver certezza che tale adempimento si riferisca già ai contributi percepiti nel 2017: in tale caso il termine previsto per la pubblicazione sui siti e i portali sarà il 28 febbraio 2018.

L'inosservanza di tali obblighi comporta la restituzione delle somme ai soggetti eroganti entro tre mesi dalla data di cui al periodo precedente.

Segreteria Osservatorio
Dott.ssa Maria Cristina Pozzi

È aggiornato alla data del 20 febbraio 2018, salvo errori ed omissioni